



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

LA STRUTTURA PER LA PREVENZIONE ANTIMAFIA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione {di seguito anche "ANAC"}, rappresentata dal Presidente, Avv. Giuseppe Busia,

e

la Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell'Interno, {di seguito anche "Struttura"}, rappresentata dal Direttore, Prefetto Paolo Canaparo,

congiuntamente indicate come "Parti",

ViSta la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante " *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

ViSto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante " *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*" che ha trasferito all'ANAC i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante " *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vi Sto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

Visto l'art. 222 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" {nel seguito, "Codice dei contratti pubblici" o anche "Codice") di attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante "*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*", il quale attribuisce all'ANAC: la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici, nei limiti di quanto stabilito dal codice, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione {comma 1),/a promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche, anche attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali {comma 2),la vigilanza collaborativa, per gli affidamenti di particolare interesse, attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara {comma 3, lettera h, l'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, alle condizioni di maggiore efficienza, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto {comma 3, lettera i, il potere di disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato {comma 5),la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici BDNCP), nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive {comma 8), la gestione, presso la BDNCP del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico {FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e per l'attestazione dei requisiti per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti che l'operatore economico inserisce;

Visto l'art. 30 del D. L. 90/2014 ai sensi del quale il Presidente dell'Anac si avvale di un'apposita Unità Operativa Speciale {UOS} composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza;

Visto l'art. 32 del D.L. 90/2014 ai sensi del quale il Presidente dell'Anac può proporre al Prefetto competente una delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio previste all'art. 1 del medesimo decreto;

Vi Sto l'art. 119, commi 2 e 17, del Codice secondo cui le stazioni appaltanti possono prevedere negli atti di indizione delle procedure, limitazioni all'affidamento in subappalto prescindendo da considerazioni relative, tra l'altro, al rischio di infiltrazioni criminali quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L.190/2012, oppure nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del Decreto Legge 24 agosto 2016, n. 189 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm ii. recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

Visto il Regolamento {UE} 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)."*;

Visto l'art. 5, paragrafo 11, del Regolamento ANAC del 1 marzo 2018, concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella BDNCP che prevede la stipula di un protocollo d'intesa o convenzione tra le parti su iniziativa dell'ANAC o della parte interessata per l'accesso ai dati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo;

Visto l'art. 30 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, che ha previsto l'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'Interno, di un'apposita Struttura cui affidare, in forma integrata e coordinata, tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,

servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione post eventi sismici occorsi in Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016, e segnatamente nelle aree di cui agli allegati 1, 2 e 3 del medesimo decreto Legge,;

Visto che per lo svolgimento delle attività di controllo è stata prevista la costituzione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (nel seguito, anche "Anagrafe"), la cui gestione è stata affidata alla Struttura per la prevenzione Antimafia;

ConSiderato che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione post sisma devono essere iscritti, a domanda, all'Anagrafe antimafia degli esecutori;

Visti i OO.LL. nn. 109/ 2018, 32/2019, 77/2021, che hanno esteso le attività di controllo antimafia della Struttura agli interventi di ricostruzione pubblica per gli eventi calamitosi occorsi nell'isola di Ischia, a Campobasso e Catania;

Visto il D.L. 44/2023 con il quale è stato attribuito alla Struttura anche l'esercizio, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026,

Vista l'ordinanza del Capo della protezione civile n. 1136 del 4 aprile 2025, che estende le attività di verifica e controllo antimafia attribuite alla Struttura anche agli interventi urgenti concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria;

Visto che la disciplina della predetta Anagrafe di cui all'art. 30 del D.L. n. 90/2010 si applica all'ambito della ricostruzione pubblica post sisma Italia Centrale, per la vigilanza della quale è stato sottoscritto, da ultimo in data 24 luglio 2023, l'Accordo di alta sorveglianza sulle opere pubbliche tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario, i Vice Presidenti di Regione e la centrale unica di committenza Invitalia, ai sensi di quanto disposto art. 32, del medesimo Decreto 189/2016;

Visto che la disciplina della predetta Anagrafe di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 si applica altresì, ai sensi dell'art. 29, del decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109 recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"* agli interventi di ricostruzione pubblica dell'Isola di Ischia, per la vigilanza della quale è stato sottoscritto, da ultimo in data 11 settembre 2025, il protocollo di vigilanza collaborativa tra il Presidente dell'ANAC e il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 222 del Codice;

ConSiderato che la Struttura intende avvalersi di un quadro informativo completo per assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla Legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro interessati dalla ricostruzione post sisma, nonché dalla realizzazione delle altre opere pubbliche previste dalla normativa di riferimento;

Considerato che l'ANAC, per le proprie finalità di vigilanza e controllo sui contratti pubblici intende utilizzare in forma più strutturata il patrimonio informativo sugli operatori economici a disposizione della Struttura e in particolare le informazioni contenute nell'Anagrafe;

ConSide rato che l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi consentono di mettere a disposizione delle diverse amministrazioni uno strumento sempre più efficace nell'attività di monitoraggio e vigilanza nel settore dei contratti pubblici, con la conseguente ottimizzazione del sistema di raccolta delle informazioni;

ConSide rato il comune interesse delle Parti a collaborare, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, alla valorizzazione del patrimonio conoscitivo delle banche dati pubbliche di propria gestione, anche al fine di conseguire un più elevato grado di efficienza ed efficacia dei controlli spettanti a ciascuna di esse e nell'ottica di promuovere un circuito collaborativo sempre più integrato tra prevenzione e contrasto antimafia e anticorruzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e strutturale del presente Protocollo.

Art. 2

(Ambiti di collaborazione)

La collaborazione istituzionale tra le Parti riguarderà lo scambio dei dati presenti nella BDNCP gestita da ANAC e nell'Anagrafe gestita dalla Struttura con reciproca messa a disposizione delle informazioni che si rendono necessarie per rispondere a specifici compiti assegnati dalla normativa vigente, attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi.

Le Parti intendono altresì regolare attività che comportino un'estrazione massiva dei dati di cui al comma 1, ovvero che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso, così come previsto dall'art. 5 del Regolamento ANAC del 1° marzo 2018 concernente l'accessibilità dei dati raccolti BDNCP.

La collaborazione istituzionale tra le Parti potrà riguardare l'accesso all'area riservata dell'Anagrafe, da parte dell'Unità Operativa Speciale di cui all'art. 30 del D.L. 90/2014, e ai dati contenuti nella BDNCP relativi alle stazioni appaltanti, nonché a dati puntuali contenuti nel Casellario delle imprese da parte degli Analisti della Struttura.

La collaborazione potrà prevedere meccanismi di notifica della cancellazione degli operatori economici dall'Anagrafe, utili al controllo preventivo della predetta UOS.

Le attività oggetto del presente Protocollo comprendono, tra le altre, l'analisi delle esigenze informative per l'accesso ai dati della BDNCP e dell'Anagrafe, le valutazioni circa l'eventuale interoperabilità tra l'Anagrafe e il FVOE, anche in relazione alle informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BONA).,

Art. 3 (Modalità di collaborazione)

Le forme di collaborazione attengono, in particolare, allo scambio e, all'accesso dei dati contenuti nella BDNCP e nell'Anagrafe, necessari all'adempimento dei compiti istituzionali di vigilanza e controllo dell'ANAC e della Struttura, avuto riguardo, fra gli altri, a quelli inerenti gli accordi e protocolli di vigilanza sottoscritti per la ricostruzione pubblica post eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 in Italia Centrale ed emergenza e ricostruzione dell'Isola di Ischia, nonché agli ulteriori ambiti per i quali le normative vigenti prevedono l'iscrizione all'Anagrafe degli operatori economici interessati all'esecuzione dei relativi interventi.

La cooperazione inter-istituzionale si attua mediante procedimenti ed iniziative coordinate che assicurino le analisi di dati di cui all'art. 2 del presente Protocollo per realizzare un reciproco vantaggio e al fine anche di favorire la cooperazione tra le Parti in termini di prevenzione e accertamento di fenomeni distorsivi, miglioramento dei servizi, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche e il contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Art. 4 (Impegni assunti dai soggetti sottoscrittori)

Le Parti conservano l'esclusiva ed autonoma competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione e organizzazione dei dati relativi al proprio sistema informativo.

Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati di cui all'art. 2 del presente protocollo siano utilizzati per fini non diversi dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui al presente accordo, nonché ad assicurare che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi.

Art. 5 (Attuazione)

I Referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- Per l'ANAC, il Presidente;
- Per la Struttura per la prevenzione Antimafia, il Direttore.

I referenti indicano una figura di coordinamento e raccordo per l'attuazione del Protocollo all'interno della propria Amministrazione, interessando gli Uffici e le strutture di volta in volta competenti in base alle attività da svolgere.

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;
- per la Struttura: strutturaprevenzioneantimafia@pec.interno.it

Art. 6 (Modifiche)

Nel primo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le Parti collaboreranno alla definizione del sistema di scambio dei dati e valuteranno le eventuali modifiche da apportare.

Le Parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di Legge e/o sopravvenute prescrizioni di AgID e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 7 (Durata, validità e rinnovo)

Il presente Protocollo è valido per tre anni dalla data di stipula. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti. Il Protocollo acquista efficacia a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Le Parti dispongono sin da ora la possibilità di rinnovare o modificare il presente Atto alla sua scadenza, anche con atto aggiuntivo che richiami i contenuti ed i termini riportati nel presente Protocollo, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo dandone comunicazione scritta all'altra Parte con preavviso di almeno 60 giorni, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione delle attività già approvate alla data di comunicazione del recesso.

Condizione necessaria ai fini dell'esercizio del recesso è che, a seguito di sopravvenute disposizioni, lo scambio dei dati non sia più necessario per l'espletamento dei compiti istituzionali delle parti.

Art. 8 (Risoluzione delle controversie)

Le Parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.

Art. 9 (Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Protocollo saranno attuate nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, e dei principi dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e dal D.Lgs n. 196/2003, "come modificato con D. lgs n.101/2018.

Art. 10 (Norme finali)

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi" e dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 recante il "*Codice dell'Amministrazione Digitale*".

firmato il 13 novembre 2025

Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Ministero dell'interno

Struttura per la Prevenzione Antimafia

Il Direttore

Pref. Paolo Canaparo